

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - STELLA GIOVANNI

Seduta del 23/05/2019

FATTO

La parte ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni effettuate dall'intermediario in alcune banche dati, chiedendo la cancellazione e il risarcimento del danno.

In particolare, con il ricorso il ricorrente espone quanto segue:

- ha appreso, il 12/06/2018 durante l'istruttoria di un finanziamento presso un terzo intermediario, di essere stato segnalato dalla resistente come cattivo pagatore in Crif e presso tutti gli altri SIC;
- la segnalazione riguardava le rate di aprile e maggio 2018 di un leasing intestato al fratello del quale era garante;
- ha presentato un reclamo all'intermediario in quanto il leasing era in regolare ammortamento e non aveva ricevuto alcun preavviso, ma non otteneva riscontro.

Ciò esposto, agisce per chiedere la cancellazione dai SIC delle segnalazioni illegittime e il risarcimento del danno che viene quantificato in € 30.000,00.

Lamenta, infatti, di ricevere rifiuti per ogni richiesta di finanziamento avanzata, per i pagamenti tramite assegno bancario e anche per un abbonamento con una compagnia telefonica.

Con le controdeduzioni l'intermediario espone che:

- in data 31/05/2017, il fratello del cliente aveva sottoscritto un contratto di locazione finanziaria del valore di € 36.054,74 + IVA;

- il contratto veniva sottoscritto in qualità di garante fideiussore anche dall'odierno ricorrente;
- in data 6/11/2017 le parti variavano l'iban di addebito dei canoni indicando quello del cliente;
- a partire dal canone del 7/10/2017 venivano registrati una serie di insoluti con causale "insufficienza fondi" e l'intermediario avviava le procedure di recupero dei crediti;
- due giorni dopo il primo insoluto, il fratello del cliente contattava l'intermediario per chiedere di inviare le coordinate del conto sul quale effettuare il pagamento del canone di ottobre all'indirizzo mail del cliente;
- il cliente, in base al contratto, aveva la facoltà di richiedere la variazione sia delle modalità di pagamento che della data di scadenza dei canoni, ma non si è mai avvalso di tale facoltà;
- gli insoluti si sono verificati perché l'intermediario, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, ha continuato a prelevare i canoni mensili tramite addebito sul conto corrente alle scadenze previste;
- anche il canone di aprile 2018 non veniva corrisposto per mancanza fondi e l'intermediario, in data 01/05/2018, si vedeva costretto ad inviare, sia al titolare del contratto che al garante, un preavviso di segnalazione;
- il canone veniva poi corrisposto in ritardo, come anche il canone successivo;
- a causa di tali ritardi, l'intermediario provvedeva a segnalare la posizione presso i SIC;
- il cliente è stato preavvisato, come risulterebbe dalla produzione degli estratti Postel relativi agli invii del preavviso;
- il cliente non poteva essere all'oscuro della situazione di insolvenza, in quanto aveva supplito all'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, includendo nei bonifici anche gli importi relativi alle spese per gli interventi di recupero indicati nelle fatture recapitate al fratello;
- doveva essere a conoscenza anche del preavviso di segnalazione poiché la "località ordinante" dalla quale venivano predisposti i pagamenti corrispondeva all'indirizzo al quale la missiva era stata inviata tramite Postel.
- il cliente non fornisce alcuna prova circa l'asserito danno patrimoniale.

Con le conclusioni l'intermediario chiede di respingere le domande del cliente.

DIRITTO

Sulla base della documentazione agli atti risulta che il cliente aveva sottoscritto quale garante fideiussore un contratto di leasing con l'intermediario resistente nel 2017 (all. 2 controdeduzioni).

Il ricorrente contesta l'illegittimità delle segnalazioni nei SIC effettuate dall'intermediario per le rate di aprile e maggio 2018, affermando che i canoni erano stati regolarmente pagati e non era stato inviato nessun preavviso. Chiede la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno.

Nessuna delle parti produce le visure relative alle segnalazioni contestate. E' pacifico comunque che siano state effettuate delle segnalazioni nei SIC successivamente al 01/05/2018.

Per quanto concerne i presupposti formali della segnalazione, il cliente contesta la mancanza del preavviso di segnalazione.

L'intermediario ha prodotto una comunicazione di preavviso del 01/05/2018 (relativa a un ritardo nel pagamento di una scadenza di cui al contratto di leasing) ed "estratto" dell'invio tramite Postel (all.ti 6-9 controdeduzioni).

L'intermediario afferma che il cliente era comunque a conoscenza dello stato di insolvenza del fratello, in quanto, dopo il primo insoluto di ottobre 2017, aveva scritto una mail all'intermediario per chiedere le coordinate per effettuare il bonifico per il pagamento del canone (è prodotta unicamente la risposta dell'intermediario - all. 5 controdeduzioni).

Inoltre, gli importi dei bonifici effettuati dal cliente garante comprendevano anche le spese addebitate per gli interventi di recupero (all. 4 controdeduzioni).

Con riferimento ai presupposti sostanziali della segnalazione, il cliente afferma che il leasing era in regolare ammortamento.

L'intermediario rileva, invece, che venivano pagati in ritardo il canone di ottobre 2017 e le rate a partire da aprile 2018, producendo documentazione al riguardo (all. 3 controdeduzioni).

Ciò premesso, il Collegio osserva innanzitutto che, venendo in rilievo nel presente procedimento una segnalazione di tipo negativo in SIC a carico di persona fisica, il preavviso costituisce condizione di validità della stessa per consolidata giurisprudenza dell'ABF. A proposito dell'obbligo di preavviso a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti, quale condizione di validità della segnalazione, deve infatti essere applicato l'art. 4, comma 7, del Codice deontologico, non potendo profilarsi sul punto alcun conflitto con la norma del Codice della privacy sulla base del quale la disposizione stessa è stata emanata (del Collegio di Coordinamento, n. 9311/2016).

Sul punto, l'intermediario riferisce di essersi avvalso, per l'invio del preavviso di segnalazione, del servizio Postel e a sostegno della sua affermazione allega una schermata interna sull'utilizzo del suddetto servizio, in data 01/05/2018, con riferimento alla pratica in oggetto.

In proposito occorre far riferimento a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione n. 3089/2012, secondo la quale, ai fini della liceità della segnalazione, è necessario che:

il preavviso sia (non solo inviato, ma) pervenuto all'indirizzo della persona alla quale è destinato (artt. 1334, 1335 c.c.); nel caso in cui il destinatario neghi di aver ricevuto detto preavviso, l'intermediario segnalante sia tenuto a fornire la prova della sua ricezione; ove la tempestiva comunicazione del preavviso non risulti provata, la segnalazione sia da ritenersi illegittima (cfr. anche Coll. Milano, decisione n. 10410/19). Pertanto, nel caso in cui il ricorrente che sia stato segnalato nei SIC allegghi di non aver avuto conoscenza del preavviso, grava sull'intermediario l'onere di provare che il soggetto segnalato sia stato messo previamente nella condizione di conoscere la sua intenzione di segnalarlo, in conformità con i principi generali previsti dal codice civile per le dichiarazioni recettizie e con le relative presunzioni.

Venendo a considerare il caso di specie, deve ritenersi che tale prova non sia stata fornita dal resistente, non risultando acquisiti agli atti elementi documentali o, almeno, presuntivi, sufficienti a dimostrare l'invio e la ricezione del preavviso di cui trattasi da parte del ricorrente. L'intermediario, infatti, si è limitato a dedurre l'avvenuto invio del preavviso mediante il servizio *Postel*, allegando esclusivamente una schermata interna sull'utilizzo del suddetto servizio, in data 01/05/2018, con riferimento alla pratica in oggetto.

Orbene, al di là di ogni altra pur possibile considerazione in ordine al valore probatorio di tale servizio, non è in atti alcuna evidenza circa l'effettivo affidamento della suddetta comunicazione al gestore del servizio *Postel*, né della successiva consegna della stessa al destinatario.

Deve pertanto ritenersi che la segnalazione in questione sia stata effettuata in violazione dei requisiti di cui si è detto (v. la decisione di questo Collegio n. 17323/2018; cfr. anche, nel senso che in tali casi mancherebbe la prova della ricezione del preavviso, le decisioni n. 570/18 del Collegio di Torino, n. 7314/18 del Collegio di Roma, n. 17114/17 del Collegio di Bologna e n. 6182/15 del Collegio di Napoli, nonché il provvedimento del Garante della privacy n. 390 del 28/09/2017). Sul punto si è pronunciata, infine, la Corte di Cassazione secondo cui "La prova dell'avvenuto avvertimento, di cui all'art. 4, comma 7 della Delibera Garante Privacy 16 novembre 2004, n. 8, da parte dell'intermediario finanziario non può dirsi raggiunta tramite la mera allegazione della circostanza dell'invio, tramite l'utilizzo del sistema *Postel*").

Conseguentemente, per il capo di domanda relativo alla domanda di cancellazione della segnalazione in SIC, il ricorso è da accogliere.

Il cliente, oltre alla cancellazione della segnalazione, chiede il risarcimento del danno che quantifica in € 30.000,00. Afferma che, a causa della segnalazione, gli venivano rifiutati tutti i finanziamenti e i pagamenti tramite assegno bancario. Inoltre una compagnia telefonica gli avrebbe negato la sottoscrizione di un abbonamento per l'acquisto di un telefono per lo stesso motivo.

Non è prodotta documentazione alcuna a sostegno di tali affermazioni e, pertanto, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata per mancato assolvimento dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario faccia quanto necessario per la cancellazione del nome del ricorrente presso i SIC.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA